

0000237 | 19/09/2017
CAL_MARCHE | A



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0002918-15/09/2017-SC_MAR-T71-P

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali
delle Marche

A N C O N A

assemblea.marche.cal@cmarche.it

**Oggetto: Richiesta di parere della Provincia di Ancona - Vs. nota prot. n. 132 in data 8 maggio 2017.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.**

Si trasmette la deliberazione n. 80/2017/PAR approvata nella camera di consiglio del 14 settembre 2017, concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)





Del. n. 80/2017/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 14 settembre 2017

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione Maurizio MIRABELLA - Presidente
Consigliere Pasquale PRINCIPATO – Componente
Consigliere Mario GUARANY – Componente relatore
Primo Referendario Valeria FRANCHI – Componente
Primo Referendario Marco DI MARCO - Componente
Primo Referendario Fabrizio CERIONI - Componente

PARERE

PROVINCIA DI ANCONA

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;


VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere della Provincia di Ancona, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 9 maggio 2017;

VISTA la deliberazione n. 60/2017/QMIG con la quale questa Sezione ha ritenuto di sospendere la pronuncia sul merito della predetta richiesta di parere e disporre la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le sue valutazioni circa il deferimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, della questione di massima in ordine alle problematiche interpretative insorte, al fine di stabilire se siano ancora attuali le conclusioni cui è pervenuta la



Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG, in relazione al divieto di assunzioni per le Province previsto da ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 420, lettera c), della legge 190/2014 e tenuto conto dell'esito del referendum del 4 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2017/QMIG;

UDITO il relatore Cons. Mario Guarany;

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

In data 9 maggio 2017 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dalla Presidente della Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in merito alla prevalenza delle norme vincolistiche in materia di divieto di assunzioni poste dall'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rispetto a quelle che impongono l'assunzione del personale appartenente alle categorie protette di cui all'art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013, considerato l'esito del referendum del 4 dicembre 2016.

Questa Sezione, esaminata la richiesta di parere, con la deliberazione n. 60/2017/QMIG ha ritenuto di sospendere la pronuncia sul merito e disporre la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei conti per le sue valutazioni circa il deferimento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, della questione di massima in ordine alle problematiche interpretative insorte, al fine di stabilire se siano ancora attuali le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG, in relazione al divieto di assunzioni per le Province previsto da ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 420, lettera c), della legge 190/2014 e tenuto conto dell'esito del referendum del 4 dicembre 2016.

La Sezione delle Autonomie, per quanto concerne la richiesta di parere in esame, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2017/QMIG, assunta nell'adunanza del 19 luglio 2017, ha rappresentato quanto segue.

Il quesito proposto dalla Provincia di Ancona non può trovare accoglimento circa la possibilità per le province di procedere ad assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie osserva che nella vigenza dei divieti fissati dapprima dall'art. 16, comma 9, del d.l. n. 95/2012 e, quindi, dall'art. 1, comma 420, lettera



c), della legge n. 190/2014, non è dato configurare - in ragione di quanto finora esposto e in assenza di specifica previsione legislativa - una deroga ai limiti assunzionali in vigore, sostenuta sulla scorta di argomentazioni concernenti l'asserita temporaneità degli stessi (in quanto giustificati dalla necessità di cristallizzare la struttura burocratica delle province in vista della loro soppressione) e del venir meno della procedura di riordino delle province all'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Nella suddetta deliberazione viene citato anche l'orientamento assunto dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione n. 127/2017/SRCPIE/PAR), secondo la quale "permanendo il divieto normativo di assunzione di personale in capo alle Province, salvo per le deroghe espressamente previste dal legislatore, non può che essere confermata l'attualità del principio di diritto già espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG del 29/10/2013 con riguardo alle unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio".

Per la Sezione delle Autonomie, pertanto, trova piena applicazione il principio fissato dalla medesima Sezione con deliberazione n. 25/SEZAUT/2013/QMIG secondo cui il divieto di cui sopra "ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla l. 12 marzo 1999, n. 68, nel caso in cui l'ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d'obbligo prevista dalla legge medesima".

Conseguentemente, La Sezione delle Autonomie ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"Indipendentemente dall'avvenuto ricollocamento del personale soprannumerario presso le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 424, legge n. 190/2014, resta vigente il divieto generale all'assunzione di personale posto alle province dall'art. 1, comma 420, della stessa legge, come rimodulato dall'art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017.

Tale divieto è da ritenersi prevalente rispetto all'obbligo di collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.l. n. 101/2013.

Nel quadro normativo innovato dall'art. 22, comma 5, del d.l. n. 50/2017 e dall'art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 75/2017, è consentito alle province delle regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei presupposti di legge e nei limiti finanziari di dotazione organica, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014".

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.



ORDINA

alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione alla Presidente della Provincia di Ancona e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 14 settembre 2017.

Il relatore

Mario GUARANY



Il Presidente

Maurizio MIRABELLA



Depositato in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria

Carlo SERRA

14 SET. 2017

